



Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese

CODICE ENTE: 13608

GIUNTA ESECUTIVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.69 DEL 30/09/2022

OGGETTO: Fondo per le risorse decentrate anno 2022 - Direttive della Giunta Esecutiva per la costituzione e per la contrattazione decentrata.

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **diciassette** e minuti **zero**, nella sede dell'Ente, previa regolare convocazione, si è riunito la Giunta Esecutiva della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

Risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente
1	Palli Giovanni	No
2	Riva Fabio	Sì
3	Accoliti Massimo	Sì
4	Bertorelli Paolino Donato	Sì
5	Gandolfi Andrea	Sì
Totale Presenti:		4
Totale Assenti:		1

Assiste, quale Segretario Verbalizzante il **Dott: Scrivano Alfredo**.

Assume la Presidenza il Sig. **Riva Fabio** che, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ponendo in discussione l'argomento in oggetto.

OGGETTO: Fondo per le risorse decentrate anno 2022 - Direttive della Giunta Esecutiva per la costituzione e per la contrattazione decentrata.

LA GIUNTA ESECUTIVA

ESAMINATA la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area 1 Affari Generali, Contabilità, Bilancio, Protocollo, Archivio, Patrimonio, Servizi Sociali, Attività produttive e URP

PREMESSO CHE il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante le *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, stabilisce, all'art. 2, che:

- *“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo [...]” (comma 2);*
- *“I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali [...]” (comma 3);*

PREMESSO, altresì, che sempre il D.Lgs. n. 165/2001, in ordine alla contrattazione integrativa:

- all'articolo 40, comma 3-bis, stabilisce che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5 (del decreto stesso), e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti annuali e pluriennali di ciascuna amministrazione;
- sempre all'articolo 40, comma 3-bis, dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali (di cui all'art. 40), tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;
- all'art. 40, comma 3-quinquies, prevede che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

PRESO ATTO CHE:

- il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali (CCNL) è stato firmato in via definitiva il 21 maggio 2018;
- il nuovo CCNL, attuando le direttive formalizzate dal Comitato di settore Autonomie locali in sede di Atto di indirizzo per la trattativa, ha innovato e semplificato i principali ambiti contrattuali, tra cui, in estrema sintesi:
 - il sistema delle relazioni sindacali;
 - il sistema di classificazione del personale;
 - le posizioni organizzative;
 - le progressioni economiche;
 - la disciplina per i piccoli comuni e le gestioni associate;
 - le specifiche professionalità della polizia locale;
 - la disciplina dei fondi per il salario accessorio;

SEGNALATO, per quanto riguarda la disciplina dei fondi per il salario accessorio, che:

- le risorse decentrate si compongono di risorse stabili e di (eventuali) risorse variabili, determinate ai sensi dell'art. 67 del CCNL;
- a differenza delle risorse stabili, quelle variabili sono somme eventuali e discrezionali che possono essere rese disponibili solamente con valutazioni annuali e nel rispetto delle regole vigenti, tra le quali spiccano quelle sul contenimento delle spese di personale;
- ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni dalla Legge 58/2019, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (importo Fondo 2016), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento, come base di calcolo, il personale in servizio al 31/12/2018;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, depositata in data 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

VISTO l'art. 8 del soprarichiamato CCNL 2016/2018 che disciplina tempi e procedure per la contrattazione collettiva integrativa;

VISTO l'art 67 del predetto CCNL 2016/2018, che prevede la costituzione del Fondo Risorse Decentrate e ne stabilisce le regole per la corretta quantificazione;

RICHIAMATO l'art 16 del DL 113 del 24.06.2016, c.d. “decreto enti locali” con cui è stata abrogata la lettera a) dell'art 1, comma 557 della L 296/2006 e smi, con l'eliminazione, per gli enti soggetti al Patto di Stabilità 2015, dell'obbligo di ridurre il rapporto spesa personale/spesa corrente rispetto alla media del triennio 2011/2013;

VISTO l'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 che testualmente recita: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna*

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

VISTO l'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che recita: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*;

VISTO il Decreto 17/03/2020 adottato dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che nelle premesse recita: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

PRESO ATTO dei nuovi limiti per la spesa di personale introdotti con il richiamato D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO altresì il comma 2 del D Lgs 150/2009, art. 55, che richiama la necessità di applicare, nella fasi della valutazione dei risultati, criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale;

DATO ATTO che il sistema di valutazione del personale dipendente di questo Ente è improntato su rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni, che consentono l'erogazione delle risorse del fondo per la produttività in base a merito, produttività e impegno, nella logica voluta dalle vigenti disposizioni di legge;

DATO ATTO che la riorganizzazione interna delle competenze ed il consolidamento di prestazioni su processi altamente critici costituiscono un vantaggio e un miglioramento per l'Ente, sia in termini economici che di efficacia ed efficienza delle prestazioni rese nei confronti della cittadinanza;

CONSIDERATO che, ai fini dell'avvio della trattativa per la stipulazione del contratto decentrato integrativo/accordo annuale 2022, è necessario approvare la costituzione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse e la produttività;

CONSIDERATA pertanto la necessità di fornire alcune linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, come segue:

1. Si persegue il principio di riduzione della spesa del personale in coerenza con il quadro normativo vigente precisando che, ai sensi del D.L. 34/2019 e del Decreto attuativo 17/03/2020 adottato dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
2. Con espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22/1/2004, secondo la quale *"...tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane", affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro....."* si conferma il Responsabile dell'Area Finanziaria, Affari Istituzionali e Generali quale posizione competente a costituire con propria determinazione il

fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 secondo i principi indicati dal contratto collettivo;

3. Relativamente alle risorse stabili, si dà atto all'integrazione di cui all'art 67, comma 1, del vigente CCNL unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004;
4. Si conferma, come previsto dall'art. 67, comma 1, ultimo periodo, del vigente CCNL l' inserimento tra le risorse stabili, dell'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"; l'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
5. Si dà atto ancora dell'inserimento, tra le risorse stabili:
 - di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21/05/2018 in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno 2022 (art. 67, comma 2, lettera a));
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (art. 67, comma 2, lettera b));
 - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità (art. 67, comma 2, lettera c));
 - degli importi previsti dall'art. 67, comma 5 (incrementi per maggiori oneri per aumenti dotazione organica);
6. Si autorizza l'inserimento, tra le risorse variabili delle somme previste:
 - a. ai sensi dell'art 67, comma 4, nella misura dello 1,2%, su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari ad € 850,00;
 - a. ai sensi dell'art. 68, comma 1, (risorse residui fondo anno precedente) per € 4.517,11;
7. Le eventuali disponibilità di "risorse stabili", eccedenti rispetto ai finanziamenti dei relativi istituti, sono utilizzate all'integrazione delle "risorse variabili" necessarie al sostegno di altri interventi tipici del salario accessorio. Considerato che il finanziamento degli istituti di parte stabile determina una riduzione permanente delle risorse disponibili, fino all'azzeramento di ulteriori possibilità di utilizzo, è richiesto un grande senso di equilibrio, responsabilità e ragionevolezza per evitare che l'ente venga a trovarsi nella condizione di dover rinunciare a rilevanti opportunità di incentivazione salariale;
8. Si conferma l'istituto delle "Specifiche responsabilità categorie B-C-D", relativamente ad alcune figure professionali presenti nell'Ente, che abbiano compiti di:
 - responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore per un numero minimo di 3 unità, anche con autonomia funzionale e/o autonomia operativa connessa alla gestione di mezzi speciali e/o attrezzature speciali la cui conduzione richieda un'elevata competenza (al personale di cat. B)
 - responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore per un numero minimo di 3 unità, con autonomia funzionale e/o responsabilità di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza esterna, da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza all'interno dei processi operativi e delle funzioni e/o autonomia operativa con gestione di mezzi, attrezzature e dotazioni (al personale di

cat. C)

- responsabilità di processi lavorativi che richiedono professionalità e conoscenze specifiche e/o coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore per un numero minimo di 3 unità, con autonomia funzionale e/o trasversalità tra più Unità Operative e/o responsabilità di procedimento amministrativo o istruttorie di particolare complessità che richiedano elevata professionalità e conoscenze specialistiche, con autonomia funzionale (personale di cat. D);
9. Le risorse aggiuntive dovranno essere finalizzate, prevalentemente, agli istituti legati alla produttività, individuale o collettiva, ed orientate verso gli obiettivi ritenuti dalla Comunità Montana dell'oltrepò Pavese prioritari o strategici;
10. I compensi incentivanti (collettivi o individuali) dovranno essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività e all'effettivo miglioramento quali quantitativo dei servizi e degli obiettivi strategici individuati dall'Ente; l'incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi dovranno essere realizzati attraverso la corresponsione di compensi legati al merito e all'impegno individuale o dei gruppi di lavoro, in modo selettivo ed in base ai risultati certificati dal sistema di valutazione individuato nell'Ente;

DATO ATTO ancora che, in riferimento al Fondo per le risorse decentrate, come determinato secondo le direttive del presente atto ed alla contrattazione decentrata:

- ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni dalla Legge 58/2019, e del Decreto attuativo 17/03/2020, è fatto salvo il limite iniziale annuo complessivo del trattamento accessorio dell'Ente di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (anno 2016), in quanto il personale in servizio nel 2021 risulta inferiore a quello rilevato al 31/12/2018;
- la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022, entro il 31 dicembre del corrente anno, consentirà di considerare l'obbligazione giuridica perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa;

RITENUTO di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di procedere alla conclusione delle trattative con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali Territoriali relative al contratto decentrato integrativo parte economica 2022, nelle linee di indirizzo sopra richiamate;

DATO ATTO che gli stanziamenti previsti nel bilancio consentono di disporre delle necessarie risorse decentrate;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000,

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare il Responsabile dell'Area finanziaria, affari istituzionali e generali, quale posizione competente, a costituire con propria determinazione il fondo risorse decentrate e a dare attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro;
2. Di fornire alla Delegazione Trattante le linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare con riferimento alla disciplina delle risorse decentrate per l'anno 2022 di seguito elencate ;

- a. Si persegue il principio di riduzione della spesa del personale in coerenza con il quadro normativo vigente precisando che, ai sensi del D.L. 34/2019 e del Decreto attuativo 17/03/2020 adottato dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b. Con espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22/1/2004, secondo la quale *"...tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane", affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro....."* si conferma il Responsabile dell'Area Finanziaria, Affari Istituzionali e Generali quale posizione competente a costituire con propria determinazione il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 secondo i principi indicati dal contratto collettivo;
- b. Relativamente alle risorse stabili, si dà atto all'integrazione di cui all'art 67, comma 1, del vigente CCNL unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004;
- c. Si conferma, come previsto dall'art. 67, comma 1, ultimo periodo, del vigente CCNL l' inserimento tra le risorse stabili, dell'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"; l'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- d. Si dà atto ancora dell'inserimento, tra le risorse stabili:
- di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21/05/2018 in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno 2022 (art. 67, comma 2, lettera a));
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (art. 67, comma 2, lettera b));
 - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità (art. 67, comma 2, lettera c));
 - degli importi previsti dall'art. 67, comma 5 (incrementi per maggiori oneri per aumenti dotazione organica);
- e. Si autorizza l'inserimento, tra le risorse variabili delle somme previste:
1. ai sensi dell'art 67, comma 4, nella misura dello 1,2%, su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari ad € 850,00;
 2. ai sensi dell'art. 68, comma 1, (risorse residui fondo anno precedente) per € 4.517,11;
- f. Le eventuali disponibilità di "risorse stabili", eccedenti rispetto ai finanziamenti dei relativi istituti, sono utilizzate all'integrazione delle "risorse variabili" necessarie al sostegno di altri interventi tipici del salario accessorio. Considerato che il finanziamento degli istituti di parte stabile determina una riduzione permanente delle risorse disponibili, fino all'azzeramento di ulteriori possibilità di utilizzo, è richiesto un grande senso di equilibrio, responsabilità e ragionevolezza per

evitare che l'ente venga a trovarsi nella condizione di dover rinunciare a rilevanti opportunità di incentivazione salariale;

g. Si conferma l'istituto delle "Specifiche responsabilità categorie B-C-D", relativamente ad alcune figure professionali presenti nell'Ente, che abbiano compiti di:

-responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore per un numero minimo di 3 unità, anche con autonomia funzionale e/o autonomia operativa connessa alla gestione di mezzi speciali e/o attrezzature speciali la cui conduzione richieda un'elevata competenza (al personale di cat. B)

-responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore per un numero minimo di 3 unità, con autonomia funzionale

e/o responsabilità di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza esterna, da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza all'interno dei processi operativi e delle funzioni

e/o autonomia operativa con gestione di mezzi, attrezzature e dotazioni (al personale di cat. C)

-responsabilità di processi lavorativi che richiedono professionalità e conoscenze specifiche e/o coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore per un numero minimo di 3 unità, con autonomia funzionale e/o trasversalità tra più Unità Operative e/o responsabilità di procedimento amministrativo o istruttorie di particolare complessità che richiedano elevata professionalità e conoscenze specialistiche, con autonomia funzionale (personale di cat. D);

3. Le risorse aggiuntive dovranno essere finalizzate, prevalentemente, agli istituti legati alla produttività, individuale o collettiva, ed orientate verso gli obiettivi ritenuti dalla Comunità Montana dell'oltrepò Pavese prioritari o strategici;

4. I compensi incentivanti (collettivi o individuali) dovranno essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività e all'effettivo miglioramento quali quantitativo dei servizi e degli obiettivi strategici individuati dall'Ente; l'incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi dovranno essere realizzati attraverso la corresponsione di compensi legati al merito e all'impegno individuale o dei gruppi di lavoro, in modo selettivo ed in base ai risultati certificati dal sistema di valutazione individuato nell'Ente

5. Di formalizzare alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive per definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione riportate in premessa ed integralmente richiamate ed approvate;

6. Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di procedere alla conclusione delle trattative con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali Territoriali relative al contratto decentrato parte economica 2022;

7. Di dare atto che, sulla costituzione del fondo, sulla relazione illustrativa e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di bilancio sarà acquisito il parere del Revisore dei Conti in sede di autorizzazione per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo da parte del Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica.

Successivamente, con votazione favorevole dal medesimo esito, espressa in termini di legge,

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.18 agosto 2000 n.267.



Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese

CODICE ENTE: 13608

PARERI

OGGETTO: Fondo per le risorse decentrate anno 2022 - Direttive della Giunta Esecutiva per la costituzione e per la contrattazione decentrata.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Varzi, li 30/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Scrivano Alfredo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Varzi, li 30/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Albertazzi Eleonora

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : Riva Fabio

Il Segretario
F.to : Dott: Scrivano Alfredo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 468 del Registro Pubblicazioni

Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio informatico della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese il giorno 03/10/2022 e vi rimarrà affissa per 15 giorni naturali consecutivi.

Varzi, li 03/10/2022

Il Segretario
F.to : Dott: Scrivano Alfredo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30-set-2022

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Varzi, li 30-set-2022

Il Segretario
F.to : Dott: Scrivano Alfredo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Varzi, li, _____

Il Segretario
Dott: Scrivano Alfredo